



Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

Deliberazione n° **18**
del **29/06/2021**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - DA APPLICARE PER L'ANNO 2021 IN APPLICAZIONE DEL DL 34/2020, DEL DL 104/2020 E DEL DL 73/2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **18:30**, presso la Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**.

Seduta **aperta**, di **prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GALLIZIOLI MARCO	SI		8	PEZZOLI GIOVANNI	SI	
2	BELTRAMI SILVIA	SI		9	PEZZOLI SANTO	SI	
3	BETTONI ROSSANA	SI		10	PEZZOLI SILVIA		SI
4	BOSIO EMANUELA MONICA	SI		11	POLI MATTEO	SI	
5	CAPPONI ABELE	SI		12	SERVALLI ADRIANO	SI	
6	FELTRE GIORDANO	SI		13	ZENONI MICHELE	SI	
7	FRANA MARTA		SI				

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

Assiste Il Vice Segretario - **Dott.ssa Pierina Bonomi**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Dott. Marco Gallizioli** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

UDITA la relazione Sindaco Dott. Gallizioli Marco, in ordine all'argomento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/12/2020 di approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti – TARI – da applicare per l'anno 2021;

CONSIDERATO che in applicazione dei fondi da destinare alla TARI per il COVID – 19 di cui ai D.L. 34/2020, 104/2020 e 73/2021 si rende necessario approvare le Tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 in rettifica di quelle approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/12/2020;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;
- Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del

servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Lefte la somma di 28.011,00 euro;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2021 e vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 8.6.2021 che ha rimodulato l'avanzo di amministrazione in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID destinati alla TARI non utilizzati per e 31.211,00;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

IN PARTICOLARE, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n.

158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- una riduzione stimata in 57.000,00 euro, pari ad una riduzione del 38% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche coinvolte, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti;

RILEVATO che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in 57.000,00 euro, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

VISTA la legge di Bilancio 2021;

VISTA la legge n. 190/2014;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di T.A.R.S.U e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestable, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro-categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macro-classi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VISTA la tabella riportata in calce alla presente deliberazione che riporta le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2018;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2019 n. 145 del 30/12/2018;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2020 n. 160 del 27/12/2019;

VISTO il capitolato speciale di appalto per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolte, differenziate, spazzamento meccanizzato e gestione piattaforma ecologica intercomunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 16/10/2018 e le relative modifiche apportate al servizio ed ai relativi costi dello stesso;

VISTO il piano finanziario per l'anno 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2021 **steso in base alle direttive ARERA**;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013;

VISTO che le tariffe di seguito espone comprendono la quota del 10% EX –ECA e MECA (comunque introitate dal Comune), mentre continua ad applicarsi il 5% a titolo di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente di cui al D.Lgs. n. 504/1992 che viene riversato alla Provincia direttamente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e sulle somme coattive direttamente dal soggetto che effettuerà la riscossione coattiva (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione ed a Riscossione Sicilia SPA);

CONSIDERATE le motivazioni delle modifiche alle tariffe introdotte che servono a garantire una maggiore equità tra le diverse categorie e che comunque rispettano la copertura totale ed il piano finanziario;

Dopo breve discussione;

Con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge: Consiglieri comunali n.11 favorevoli, n. 0 contrari e n.0 astenuti,

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se qui non materialmente ritrascritte.

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI da applicare nell'anno 2021 recepite nel bilancio di previsione come riportato nella tabella in calce al presente atto.

DI RICONFERMARE le seguenti riduzioni previste dal comma 659 della Legge n. 147/2013:

- a) per le abitazioni con unico occupante: riduzione del 50% (tariffa al 50%);
- b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
- c) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
- d) nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
- e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30% (tariffa al 70%).

DI APPROVARE la riduzione nella misura del 38% della tariffa generale (parte fissa+parte variabile) per le UND (Unità non domestiche) coinvolte.

DI DARE ATTO che le riduzioni tariffarie di cui al punto 4) sono stimate complessivamente in 57.000,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante fondi della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020.

DI PREVEDERE che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio.

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.

DI RIVEDERE in corso d'anno l'andamento delle spese e le correlate entrate, anche a seguito della definizione della convenzione tra la società REA Dalmine Spa e la Provincia di Bergamo, al fine di non abbassare il tasso di copertura del servizio che in fase di previsione risulta essere del 100%.

DI RICONFERMARE Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il funzionario Pierina Bonomi.

DI COMPRENDERE all'interno della tariffa sui Rifiuti la quota del 10% EX – ECA e MECA comunque introitate dal Comune mentre continua ad applicarsi il 5% a titolo di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al D.Lgs. n. 504/1992.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

DI DICHIARARE il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge: Consiglieri Comunali n. 11 favorevoli, n.0 contrari, n.0 astenuti.

**TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

N°	ELENCO CATEGORIE TASSABILI	TARIFFE 2021 EURO/mq superf.	NOTE
1	ABITAZIONI	EURO 1,24	-
2	ABITAZIONI - Fuori Centro Abitato con regolare servizio	EURO 1,24	-
3	ABITAZIONI - Fuori Centro Abitato con servizio parziale (*)	EURO 1,24	tariffa ridotta al 40% tariffa = 0,50
4	ABITAZIONI - Unico Occupante	EURO 1,24	sconto ottenibile: 50% tariffa = 0,62
5	ABITAZIONI STAGIONALI	EURO 1,24	sconto ottenibile: 40% tariffa = 0,74
6 (***)	ALBERGHI (camere, sale, ingresso, esclusi bar e ristoranti)	EURO 1,02	bar e ristorante tassati come al n.23 e 24
7 (***)	CINEMA-TEATRI	EURO 0,82	-
8	DISCOTECHES	-	-
9 (***)	MENSE AZIENDALI	EURO 1,36	-
10 (***)	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI	EURO 1,71	-
11	BANCHE	EURO 4,18	-
12 (***)	ARTIGIANI - Piccoli laboratori	EURO 1,86	-
13 (***)	ATTIVITÀ' ARTIGIANE DI SERVIZIO	EURO 2,86	Come da elenco allegato all'art. 11 del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento
	PER LE CATEGORIE AUTORIPARATORI,	EURO 1,71	

	MOTORIPARATORI, CARROZZERIE E SIMILI RICOMPRESI NELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PER LE CATEGORIE PARRUCCHIERI, ESTETISTI E CENTRI DI ESTETICA E ABBRONZATURA	EURO 2,05	dei rifiuti solidi urbani
14 (***)	INDUSTRIE – produzione	EURO 1,86	-
15 (***)	AUTOSERVIZI AUTOTRASPORTI - AUTOSCUOLE – AMBULANTI	EURO 1,43	-
16	AREE SCOPERTE (distributori)	EURO 1,32	-
17	PARCHEGGI COPERTI e simili	EURO 1,32	-
18	NEGOZI-COMMERCIO ALIMENTARI	EURO 5,50	-
19	COMM. ALIMENTARI STAGIONALI	EURO 3,30	sconto ottenibile: 40%
20	NEGOZI GENERI ORTOFRUTTICOLI	EURO 6,60	
21	NEGOZI/COMMERC.FIORI/PIANTE	EURO 5,50	-
22	SUPERMERCATI-IPERMERCATI	EURO 6,60	-
23 (***)	BAR-CAFFE'-HAMBURGERIE	EURO 4,57	-
24 (***)	RISTORANTI-PIZZERIE	EURO 4,57	-
25 (***) (+++)	NEGOZI ALTRI GENERI	EURO 2,05	generi non alimentari
26 (***)	NEGOZI ALTRI GENERI STAG.	EURO 1,23	sconto ottenibile: 40%
27 (***)	COMMERCIO ALL'INGROSSO	EURO 1,55	-
28 (***)	CHIOSCHI (generi vari)	EURO 17,01	Riduzione stagionale sconto ottenibile 40% tariffa 10,21
29 (***)	CASE DI RICOVERO	EURO 0,34	-
30 (***)	SCUOLE, ASILI, ORATORI	EURO 0,34	-
31 (***)	ASSOCIAZIONI	EURO 0,34	-
32	MANIFESTAZIONI POLITICHE, SPORTIVE, SAGRE E SIMILI	EURO 0,06	la tassa si intende per mq. e per giorno
33 (***)	NEGOZI ALTRI GENERI F. CENTRO	EURO 0,82	tariffa ridotta al 40%
34 (***)	RISTORANTI-PIZZERIE F/CENTRO	EURO 1,83	tariffa ridotta al 40%
35 (***)	UFFICI/SERVIZI FUORI CENTRO	EURO 0,68	tariffa ridotta al 40%
36 (***)	BAR CAFFE' HAMBURGERIE RIDOTTO	EURO 2,29	Rid. 50% tariffa n. 23
37 (***)	CINEMA TEATRI RIDOTTO	EURO 0,41	Rid. 50% tariffa n. 7
38 (***)	RISTORANTI STAGIONALI	EURO 2,74	sconto ottenibile: 40%
39(***)	UFFICI/SERVIZI STAGIONALI	EURO 1,71	sconto ottenibile: 40%
40 (***)	SERVIZI IGIENICI	EURO 1,71	-
41	UTENTI PER I QUALI NON VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA (**)	TARIFFA DI APPARTENENZA AL 40%	Riduzione del 60%
42	ABITAZIONI PENSIONATI AIRE	EURO 0,41	Tariffa ridotta ad 1/3 =

			0,41
43 (***)	ASSICURAZIONI	Euro 2,59	

(*) Vie e/o zone ove il servizio non viene di norma effettuato “porta a porta” , ma in luoghi di conferimento fissi situati, normalmente, ad inizio della Via e sono: Via Monte Croce, Via Bozzola, Via Ceride Basse e loc. Ceride, e successive integrazioni.

(**) Per le superfici degli utenti che producono rifiuti non assimilati agli urbani per i quali non viene piu’ effettuato il servizio di raccolta porta a porta viene applicata la tariffa di appartenenza al 40% (riduzione del 60%).

(***) Tariffe con applicazione riduzione 38%

(+++)) nella categoria 25 sono esclusi dalla riduzione Farmacie ed Erboristerie . Per dette categorie resta confermata la tariffa di € 3,30..

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - DA APPLICARE PER L'ANNO 2021 IN APPLICAZIONE DEL DL 34/2020, DEL DL 104/2020 E DEL DL 73/2021.
-----------------	---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Marco Gallizioli

Il Vice Segretario
Dott.ssa Pierina Bonomi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.